



Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte
Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires
Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari

Atto di fondazione

(Per l'interpretazione del atto di fondazione fa fede il testo originale in lingua tedesca)

Geschäftssitz | Siège | Sede
PAT-BVG • Gutenbergstrasse 21 • 3011 Berna
Tel. 031 330 22 66 • Fax 031 330 22 67
sitz@pat-bvg.ch

Durchführungsstelle | Organe d'exécution | Organo di esecuzione
medisuisse • Casella Postale • 9001 San Gallo
Tel. 071 228 13 13 • Fax 071 228 13 67
info@pat-bvg.ch www.pat-bvg.ch

I OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

- 1 Con atto pubblico del 5 dicembre 1984 (originale n. 1725)
 - la Federazione dei medici svizzeri FMH
 - la Società dei Veterinari Svizzeri SVS
 - e l'Associazione svizzera delle assistenti di studio medico SVA

hanno costituito la "Fondazione di previdenza per l'attuazione della previdenza obbligatoria del personale dei medici e dei veterinari (**PAT-LPP**)".
- 2 L'atto è stato sottoposto a una prima revisione il 10 agosto 1990, modificando il nome dalla fondazione in "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari **PAT-LPP**".
- 3 L'atto è stato rielaborato alla data di approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sostituito con la seguente nuova versione, adeguandolo così alle attuali circostanze.

II ATTO DI FONDAZIONE

1 NOME, SEDE E SCOPO

- 1.1 La fondazione, denominata "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e dei veterinari **PAT-LPP**" è stata costituita ai sensi dell'art. 80 segg. CCS, art. 331 CO nonché art. 48 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 1.2 La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale ed è soggetta, in quanto fondazione operante su tutto il territorio svizzero, alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- 1.3 La fondazione ha la propria sede a Berna. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione ha facoltà di trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera.

2 SCOPO

- 2.1 Scopo della fondazione è offrire una previdenza professionale:
 - ai membri e dipendenti delle seguenti organizzazioni:
 - a) Federazione dei medici svizzeri FMH
 - b) Società dei Veterinari Svizzeri SVS
 - c) Associazione Svizzera dei Chiropratici ASC

L'assicurazione può essere estesa anche ai seguenti soggetti:

 - tutti i dipendenti dell'Assicurazione dei medici svizzeri
 - tutti i dipendenti di aziende o istituzioni che svolgono un'attività nell'ambito del settore medico o veterinario (es. laboratori, cliniche ecc.)
 - membri e dipendenti di altre associazioni, organizzazioni e istituzioni designate dal consiglio di fondazione e operanti nel settore medico o veterinario
 - lavoratori indipendenti che svolgono un'attività nel settore medico o veterinario.
- 2.2 La previdenza, estesa ai familiari e superstiti dei dipendenti nonché membri assicurati, persegue la protezione dalle conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. La fondazione può estendere l'attività previdenziale oltre i limiti delle prestazioni minime LPP.

- 2.3 Attraverso l'emanazione di regolamenti il consiglio di fondazione disciplina le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento nonché il controllo della fondazione. Nei regolamenti delle prestazioni esso definisce il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. I regolamenti, che possono essere modificati dal consiglio di fondazione preservando i diritti acquisiti dei destinatari, vanno preventivamente sottoposti all'esame dell'autorità di sorveglianza.
- 2.4 Per conseguire il proprio scopo la fondazione può stipulare contratti assicurativi o subentrare nei contratti già esistenti, diventando essa stessa contraente e beneficiaria di tali contratti.

3 PATRIMONIO

3.1 Il capitale iniziale conferito alla fondazione è suddiviso come segue:

- Federazione dei medici svizzeri FMH	6.000,- CHF
- Società dei Veterinari Svizzeri SVS	4.000,- CHF
- Associazione svizzera delle assistenti di studio medico SVA	<u>1.000,- CHF</u>
Totale	<u>11.000,- CHF</u>

Il patrimonio della fondazione viene alimentato dai contributi regolamentari di dipendenti e datori di lavoro, da conferimenti volontari dei datori di lavoro e soggetti terzi nonché da eventuali eccedenze derivanti da contratti assicurativi e dai rendimenti patrimoniali della fondazione.

- 3.2 Il patrimonio della fondazione non può essere utilizzato per finanziare altre prestazioni se non quelle finalizzate allo scopo previdenziale, cui sono obbligati per legge i membri fondatori e i membri in quanto datori di lavoro o che sono abitualmente erogate come compenso per i servizi resi (es. indennità di rincarò, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).
- 3.3. Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato in base ai principi riconosciuti e in ottemperanza alle disposizioni federali in materia di investimento.
- 3.4 I contributi dei datori di lavoro possono essere prelevati dalle riserve di contribuzione accumulate da questi ultimi in via preventiva.

4 CONTABILITÀ

- 4.1 La chiusura dei conti è annuale e ha luogo il 31 dicembre.
- 4.2 Dai conti deve risultare che l'ammontare dei contributi dei datori di lavoro corrisponde almeno al totale dei contributi dei rispettivi dipendenti.

5 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- 5.1 L'organo della fondazione è il consiglio di fondazione, costituito pariteticamente come previsto dall'art. 51 LPP. Esso è composto da 10 (dieci) membri, metà dei quali è rispettivamente eletta fra i dipendenti e i membri fondatori. I dipendenti eleggono i loro rappresentanti direttamente o attraverso dei delegati. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) e la Società dei Veterinari Svizzeri (SVS) designano i rappresentanti dei datori di lavoro ovvero dei lavoratori indipendenti. I particolari dell'amministrazione paritetica sono specificati all'interno dei regolamenti.
- 5.2 Il mandato del consiglio di fondazione ha una durata di 4 anni; è ammessa la rielezione. In caso di dimissioni anticipate di membri del consiglio di fondazione, coloro che vengono nominati al loro posto portano a compimento il mandato dei loro predecessori. Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.
- 5.3 Esso rappresenta la fondazione nei confronti di terzi e designa i rappresentanti legali della fondazione, stabilendo tipo e modalità della facoltà di firma.
- 5.4 Il consiglio di fondazione dirige la fondazione in conformità con la legge e le ordinanze, le disposizioni dell'atto di fondazione e dei regolamenti nonché le istruzioni dell'autorità di sorveglianza.

6 CONTROLLO

- 6.1 Il consiglio di fondazione affida a un ufficio di revisione, operante ai sensi delle ordinanze sulla LPP, la verifica annuale dell'attività direzionale, della contabilità e degli investimenti patrimoniali (art. 53 cpv. 1 LPP). L'ufficio trasmette al consiglio di fondazione un rendiconto scritto sul risultato della verifica.
- 6.2 Il consiglio di fondazione assegna la verifica periodica dell'istituto di previdenza a un esperto in materia di previdenza professionale riconosciuto o autorizzato dall'autorità di sorveglianza (art. 53 cpv. 2 LPP).

7 MODIFICA

- 7 Su richiesta del consiglio di fondazione l'autorità di sorveglianza può modificare l'atto di fondazione.

8 SCIOGLIMENTO O USCITA DI UN'AZIENDA AFFILIATA

- 8 In caso di scioglimento di un'azienda affiliata o dei suoi successori, salvo decisione contraria la fondazione continua a garantire la previdenza per i beneficiari di rendite facenti capo a tale azienda.

9 SUCCESSIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 9.1 Di regola la fondazione succede ai membri fondatori trasferiti a un successore nonché in caso di fusione tra membri fondatori o con soggetti terzi; il consiglio di fondazione presenta inoltre all'autorità di sorveglianza una richiesta riguardante l'ulteriore procedura da seguire. Qualora la fondazione succeda a un membro fondatore, i suoi diritti e doveri nei confronti della fondazione saranno trasmessi ai suoi successori.
- 9.2 In caso di scioglimento di uno o più membri fondatori o dei loro successori, la fondazione prosegue salvo decisione contraria del consiglio di fondazione. In caso di scioglimento della Federazione dei medici svizzeri FMH, della Società dei Veterinari Svizzeri SVS o dei loro successori, la facoltà di nominare i rispettivi membri del consiglio di fondazione sarà trasferita a quest'ultimo.
- 9.3 In caso di cancellazione dal registro della previdenza professionale dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, effettuata su richiesta della fondazione o d'ufficio, vengono applicate le prescrizioni del diritto federale.
- 9.4 In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere utilizzato per garantire i diritti legali e regolamentari dei soggetti assicurati. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere impiegato per lo scopo della fondazione. La liquidazione sarà gestita dall'ultimo consiglio di fondazione, il quale rimarrà in carica fino alla sua conclusione.
- 9.5 È esclusa l'eventuale reversibilità dei capitali della fondazione a favore di membri fondatori, datori di lavoro, aziende affiliate o loro successori nonché il loro impiego per fini diversi da quello della previdenza professionale.
- 9.6 Resta riservata l'approvazione dello scioglimento e della liquidazione della fondazione da parte dell'autorità di sorveglianza.

Berna, 28 agosto 2002

Fondazione di previdenza per il personale
dei medici e veterinari **PAT-LPP**

F.to
Dott. Max Giger

F.to
Duri Wirz